

REGOLAMENTO (CE) N. 499/98 DELLA COMMISSIONE
del 2 marzo 1998
che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore della carne suina

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CEE) n. 2759/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine⁽¹⁾, modificato da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia e dal regolamento (CE) n. 3290/94⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3, seconda frase,
considerando che, a norma dell'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 2759/75, la differenza tra il prezzo dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1 del suddetto regolamento sul mercato mondiale e nella Comunità può essere compensata da una restituzione all'esportazione;
considerando che l'applicazione di dette regole e criteri alla situazione attuale dei mercati nel settore della carne suina conduce a fissare la restituzione come segue;
considerando che, per i prodotti del codice NC 0210 19 81 è opportuno fissare la restituzione a un importo che tenga conto, da un lato, delle caratteristiche qualitative dei prodotti considerati in questo codice, e, dall'altro, dell'evoluzione prevedibile dei costi di produzione sul mercato mondiale; che è tuttavia opportuno assicurare la continuazione della presenza della Comunità nel commercio internazionale di taluni prodotti tipici italiani del codice NC 0210 19 81;
considerando che, a causa delle condizioni di concorrenza in certi paesi terzi che sono tradizionalmente i principali importatori dei prodotti dei codici NC 1601 00 e 1602, è opportuno prevedere per questi prodotti un importo che tenga conto di questa situazione; che tuttavia è opportuno assicurare che la restituzione non sia accordata solamente sul peso netto delle materie commestibili ad esclusione

del peso della ossa eventualmente contenute nelle preparazioni;

considerando che, in mancanza di esportazioni economicamente importanti degli altri prodotti del settore della carne suina, non è opportuno prevedere una restituzione per questi prodotti;

considerando che, a norma dell'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 2759/75, la situazione del commercio internazionale o le esigenze specifiche di alcuni mercati possono rendere necessaria la differenziazione della restituzione per i prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2759/75 secondo la loro destinazione;

considerando che è opportuno fissare le restituzioni tenendo conto delle modifiche della nomenclatura delle restituzioni istituita dal regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 409/98⁽⁴⁾;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni suine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La lista dei prodotti per l'esportazione dei quali è concessa la restituzione di cui all'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 2759/75 e l'importo di tale restituzione sono fissati in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 4 marzo 1998.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 marzo 1998.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 349 del 31. 12. 1994, pag. 105.

⁽³⁾ GU L 366 del 24. 12. 1987, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 55 del 25. 2. 1998, pag. 1.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 2 marzo 1998, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore della carne suina

<i>(ECU/100 kg, peso netto)</i>			<i>(ECU/100 kg, peso netto)</i>		
Codice prodotto	Destinazione delle restituzioni ⁽¹⁾	Ammontare delle restituzioni	Codice prodotto	Destinazione delle restituzioni ⁽¹⁾	Ammontare delle restituzioni
0203 11 10 9000	01	0,00	0203 29 15 9100	01	0,00
0203 12 11 9100	01	0,00	0210 11 31 9110	01	90,00
0203 12 19 9100	01	0,00	0210 11 31 9910	01	90,00
0203 19 11 9100	01	0,00	0210 12 19 9100	01	20,00
0203 19 13 9100	01	0,00	0210 19 81 9100	01	95,00
0203 19 15 9100	01	0,00	0210 19 81 9300	01	76,00
0203 21 10 9000	01	0,00	1601 00 91 9000	01	28,00
0203 22 11 9100	01	0,00	1601 00 99 9110	01	25,00
0203 22 19 9100	01	0,00	1602 41 10 9210	01	62,00
0203 29 11 9100	01	0,00	1602 42 10 9210	01	34,00
0203 29 13 9100	01	0,00	1602 49 19 9120	01	25,00

⁽¹⁾ Per le destinazioni seguenti:

01 tutti i paesi terzi.

NB: I codici prodotto e i relativi richiami in calce sono definiti dal regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione modificato.